

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 4/AV5 DEL 03/01/2018**

**Oggetto: M.R. (matricola n. 17104) CPS – Tec. San. di Radiologia Medica con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione, in via provvisoria, dei benefici di cui all'art. 42, c. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 .**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

- di prendere atto del collocamento, in via provvisoria, in attesa del provvedimento di gravità dell'handicap da parte della Commissione Medica territorialmente competente per l'accertamento degli stati di invalidità civile e dell'handicap, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92, del dipendente M.R. (matricola n. 17104) nel periodo dal 15.12.2017 al 15.01.2018 per assistere il proprio coniuge C.C. nata a Rieti il 14.07.1987, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001;
- di corrispondere al predetto dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come indicato nel documento istruttorio e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- di dare atto, altresì, che il periodo di congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- di dare atto che nell'ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento, la Commissione medica non riconosca la condizione di gravità del familiare, le assenze eventualmente effettuate dal dipendente Sig. M.R., in via provvisoria, a titolo di permessi retribuiti per assistenza familiare disabile saranno trasformate in assenze ad altro titolo;
- di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 e del bilancio 2018 ;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
( Dr.Silvio Maria Liberati)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

**- Normativa di riferimento:**

Legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 4;  
 art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;  
 art. 3, comma 106 della Legge n. 350 del 24.12.2003;  
 sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26.01.2009;  
 circolare INPS n.41 del 16/03/2009;  
 Legge n. 104 del 05/02/1992 e s.m.i;  
 CCNL Integrativo del Comparto Sanità stipulato il 20.09.2001 art. 12, comma 8, lett. c).  
 D. Lgs. n. 119/2011.

• Motivazione:

Premesso che:

Con istanza pervenuta al protocollo generale al n. 0091953 del 14.12.2017, il dipendente M.R. (matricola n. 17104) in servizio a tempo indeterminato presso questa AV5, come CPS – Tec. San. di Radiologia Medica ha trasmesso a questa UOC, la certificazione medica provvisoria rilasciata in data 04.12.2017 dal medico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, specialista nella patologia di cui risulta affetto il coniuge C.C. nata a Rieti il 14.07.1987, dalla quale risulta la situazione di gravità e la ricevuta di presentazione della domanda presentata in data 09.12.2017, alla Commissione Medica territorialmente competente per l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap.

Con nota successiva acquisita al protocollo generale al n. 91959 del 14.12.2017, il dipendente M.R. ha chiesto la concessione ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 di un periodo di congedo retribuito dal 15.12.2017 al 15.01.2018 per prestare assistenza al coniuge;

Il D.Lgs. n. 119 afferma che: *“il coniuge convivente di un soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”*;

La Circolare INPS n. 53 del 29.04.2008. riconsidera le attuali prassi operative al fine di conseguire una maggiore tempestività, trasparenza, correttezza nella concessione dei benefici in questione, la quale al punto 5) recita quanto segue: *”allo scopo di evitare che sul cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo della conclusione del complesso procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità, si può ritenere che, laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 15 giorni per le patologie oncologiche (art. 6 comma 3 legge n. 80/2006) o 90 giorni per tutte le altre patologie, sia efficace fino all’accertamento definitivo da parte della commissione”*.

Nell’ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento, la Commissione medica non riconosca la condizione di gravità del familiare, le assenze eventualmente effettuate dal dipendente Sig. M.R., in via provvisoria, a titolo di permessi retribuiti per assistenza familiare disabile saranno trasformate in assenze ad altro titolo.

Ai sensi della richiamata normativa inoltre, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Detto periodo, inoltre, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

E' accertato che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, ricorrono gli estremi per la concessione alla dipendente in questione del congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 e che lo stesso non ha fruito in precedenza di giorni di congedo per il medesimo titolo;

La richiesta presentata dall'interessato, rientra nel limite massimo concedibile ed in considerazione delle disposizioni sopra richiamate, attualmente, non sussistono motivazioni tali da poter negare, ovvero differire nel tempo, l'accoglimento dell'istanza di congedo retribuito avanzata dal dipendente M.R., nei termini sopra indicati;

Si ritiene per quanto anzidetto, di prendere atto del collocamento, in via provvisoria, in attesa del provvedimento di gravità dell'handicap da parte della Commissione Medica territorialmente competente per l'accertamento degli stati di invalidità civile e dell'handicap, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92, del dipendente M.R. (matricola n. 17104) nel periodo dal 15.12.2017 al 15.01.2018 per assistere il proprio coniuge C.C. nata a Rieti il 14.07.1987, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001.

#### SI PROPONE:

- di prendere atto del collocamento, in via provvisoria, in attesa del provvedimento di gravità dell'handicap da parte della Commissione Medica territorialmente competente per l'accertamento degli stati di invalidità civile e dell'handicap, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92, del dipendente M.R. (matricola n. 17104) nel periodo dal 15.12.2017 al 15.01.2018 per assistere il proprio coniuge C.C. nata a Rieti il 14.07.1987, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001;
- di corrispondere al predetto dipendente, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione come indicato nel documento istruttorio e di dare atto che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- di dare atto, altresì, che il periodo di congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- di dare atto che nell'ipotesi in cui, in esito al procedimento di accertamento, la Commissione medica non riconosca la condizione di gravità del familiare, le assenze eventualmente effettuate dal dipendente Sig. M.R., in via provvisoria, a titolo di permessi retribuiti per assistenza familiare disabile saranno trasformate in assenze ad altro titolo;
- di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2017 e del bilancio 2018 ;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**P.O. Settore Giuridico e  
controversie inerenti il rapporto di lavoro**  
Dr. Francesco Tomassetti

Visto:

**Il Dirigente f.f.**  
**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**  
**(Dr. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -**

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.